



Ordinanza n. 25

Oggetto: **Ordinanza - Misure a tutela della pubblica incolumità in occasione del Carnevalone 2014**

### **IL SINDACO**

Premesso che durante il periodo di Carnevale 2014, e più precisamente dal giorno 2 marzo 2014 al giorno 8 marzo 2014, si possono verificare episodi di disturbo e turbativa alla quiete delle persone ed il danneggiamento a cose mediante lo sparo di petardi e simili artifici esplodenti, nonché l'accensione di fuochi;

Rilevato che tali comportamenti turbano l'ordinato svolgimento della vita collettiva, creano pericolo per l'incolumità delle persone e possono causare il danneggiamento di monumenti e beni pubblici in genere;

Vista la necessità di garantire che le manifestazioni, programmate e spontanee, si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Considerato che particolare attenzione deve essere rivolta nei confronti dell'area della zona del centro cittadino e dei quartieri;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

Visto l'art. 57 del T.U.L.P.S.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il vigente Statuto Comunale:

### **ORDINA**

E' vietato tenere in luoghi pubblici o aperti al pubblico, comportamenti che possano turbare la tranquillità e compromettere l'incolumità e la sicurezza dei cittadini.



In particolare su tutto il territorio comunale, dal giorno 2 marzo 2014 al giorno 8 marzo 2014, è vietato usare o portare con sé nei predetti luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplosivo, accendere fuochi, far esplodere petardi, castagnole e simili e artifici esplosivi.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosseranza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal Decreto Legge 31 marzo 2003 n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003 n. 116, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma.

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate di assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

La presente ordinanza viene resa nota alla cittadinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Lecco, pubblicizzata a mezzo della stampa locale e sul sito internet del Comune di Lecco.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Lecco, alla Questura di Lecco, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Lecco, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecco, al Comando di Polizia Locale di Lecco, al Comando della Polizia Provinciale di Lecco e all'Associazione Lecchese Turismo Manifestazioni (L.T.M.).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Lombardia, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in applicazione del D.P.R. 24.22.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla notifica.

Lecco, 20-02-2014

Firmato  
**IL SINDACO**  
Virginio Brivio